REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/84 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1984

relativo alla riduzione, per la campagna 1984/1985, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 14 ter e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo d'acquisto del vino pagato al produttore che ha proceduto all'aumento del titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio, o di mosto di uve concentrato che ha beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento ; che tale riduzione deve tener conto del vantaggio economico acquisito ;

considerando che non esistono metodi di analisi ufficialmente riconosciuti per accertare se una determinata partita di vino è stata arricchita secondo una delle pratiche summenzionate ; che, d'altra parte, è molto difficile stabilire un rapporto tra la misura di arricchimento praticata da ciascun produttore ed il vino consegnato alla distillazione ; che di conseguenza l'esatta determinazione del vantaggio economico di cui ha beneficiato ciascun produttore è possibile soltanto a prezzo di un onere amministrativo eccessivo e tale da ritardare il pagamento degli aiuti e da compromettere l'insieme delle misure d'intervento ; che occorre pertanto procedere forfettariamente, applicando a tutti i produttori un sistema di prezzi d'acquisto del vino basato sul titolo alcolometrico naturale medio ottenuto normalmente in ciascuna zona viticola e prevedendo che siano pagati secondo il titolo naturale effettivo del vino consegnato alla distillazione, anche se è superiore al massimo fissato, soltanto i produttori che non abbiano proceduto per nessuna parte della loro produzione all'arricchimento mediante l'aggiunta di saccarosio, o di mosto di uve concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che, per ciascuna zona, il titolo alcolometrico naturale può variare considerevolmente da una campagna all'altra ; che è pertanto opportuno fissare, per ciascuna campagna, il titolo alcolometrico medio ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il titolo alcolometrico acquisito da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo del vino consegnato nella campagna viticola 1984/1985 ad una delle distillazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5 o all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 non può superare i seguenti limiti :

— 8 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola A ;

— 8,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola B ;

— 10 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I a ;

— 10,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I b ;

— 11 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C II ;

— 11,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nelle zone viticole C III.

2. Tuttavia, il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico acquisito reale per i vini consegnati alla distillazione da produttori che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri la prova che non hanno, durante la campagna in cui è stato elaborato il vino consegnato alla distillazione, proceduto, per nessuna parte della loro produzione, all'aumento del titolo alcolometrico

— né aggiungendo mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

— né aggiungendo saccarosio.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il controllo dell'esattezza delle informazioni fornite in virtù dell'articolo 1 e dell'osservanza delle disposizioni di detto articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione